

**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**REGOLAMENTO SULLE ENTRATE
COMUNALI**

Art. 52 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446

Approvato con delibera C.C. n. 44 del 04.10.2001

Approvato dal CORECO di Reggio Calabria nella seduta del 16.10.01

Trasmesso al Ministero delle Finanze in data 06.11.2001

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/97 e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
- 2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
- 3) Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art.2

Limiti alla potestà regolamentare

- 1) Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota dei singoli tributi.

TITOLO II

Entrate Comunali

Art.3

Individuazione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di pertinenza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.4

Regolamento per tipologie di entrate

- 1) Le singole entrate vengono disciplinate da appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione

- 2) Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicate al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

Art.5
Aliquote, tariffe e prezzi

- 1) Alla Giunta Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, fermi restando le disposizioni previste dalla D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
- 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art.6
Agevolazioni riduzioni ed esenzioni.

- 1) Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazione, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabiliti da leggi dello Stato o regionali, subentrate successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7
Soggetti responsabili delle entrate

- 1) Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrate, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
- 2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
- 3) Per tutte le entrate per quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato dal D.P.R. 43/88 ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14.04.1910, n.639, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile della singola entrata.

Art.8
Attività di verifica e controllo

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente e dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
- 3) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento attuativo o sanzionatorio.
- 5) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste negli art. 24, 25, 26 e 28 della legge 08.06.1990 n.142 e successive modificazioni, secondo le indicazioni dettate dal piano esecutivo di gestione in conformità a quanto previsto nell'art.52, comma 5°, lettera b) del D.Lgs. 446/97.
- 6) I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.9
Poteri Ispettivi

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente di avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art.10

Attività di accertamento, di liquidazione e sanzionatoria

- 1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- 2) Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

Art.11

Sanzioni

- 1) Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di Giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
- 2) Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un' entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica congiunta autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.
- 3) Sui tributi locali si applicano le sanzioni di cui al Capo IV del D.Lgs. 18.12.1997 n.473.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art.12

Forme di riscossione

- 1) La riscossione volontaria delle singole entrate, può avvenire tramite il Tesoriere, il concessionario della riscossione dei tributi oppure tramite C/C postale o bancario;
- 2) La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista dal D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88.
- 3) A tal fine trovano applicazione gli articoli 68 e 69 del D.P.R. 43/88.
- 4) La riscossione coattiva, può anche avvenire nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910.
- 5) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art.13

Formazione dei ruoli.

- 1) I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto dagli articoli 7, comma 3° e 11, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

TITOLO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art.14

Tutela giudiziaria

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettate i minimi tariffari di legge.

Art.15

Autotutela

- 1) L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivato da inutili carichi di lavoro. Qualora da tali analisi emerga l'inutilità di instaurare una lite, il responsabile del servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
- 3) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione di imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art.16

Accertamento con adesione

- 1) Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.17 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art.18 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo alla sua approvazione.